



COMUNE DI CASTELLO DI SERRAVALLE

Provincia di Bologna

3° Settore Lavori Pubblici, Territorio, Ambiente e Attività Produttive

Castello di Serravalle, 7 giugno 2010

Prot. n. 6414/01-08

ORDINANZA N. 53/2010

Oggetto: **REGOLAMENTAZIONE PER L'ESECUZIONE, DA PARTE DEI CITTADINI, DI ATTIVITÀ SU AREE PRIVATE INTERNE ED ESTERNE AI CENTRI ABITATI ANCHE ADIACENTI LA VIABILITÀ PUBBLICA O SOGGETTA AD USO PUBBLICO RELATIVAMENTE A: TAGLIO ERBA E PULITURA DEI TERRENI, OPERE DI ESCAVAZIONE, PROFILATURA, RICALATURA, SPURGO E PULIZIA SU FOSSI E/O CANALI DI SCOLO.**

IL SINDACO

Premesso

- che la crescita delle essenze arboree aumenta il rischio di incendi di aree incolte nonché problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque nel reticolo idrografico minore;
- che la presenza di terreni incolti confinanti con abitazioni costituisce un ottimo habitat per topi, ratti, serpenti, insetti ed altri animali; che tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici e che il relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia dei terreni;
- che pervengono a questo Comune segnalazioni da parte di cittadini che lamentano inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza, sul territorio comunale, di terreni ed aree libere incolte per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione;

Considerato

- che è necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale, comprese le aree adiacenti le strade soggette a pubblico transito oltre alle aree ricadenti all'interno dei centri abitati, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni determinanti rischi igienico sanitari, nonché pericolo di allagamenti;

Considerato inoltre

- che è necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado al fine di risolvere le anzidette problematiche igienico-sanitarie, oltre a prevenire possibili focolai di incendio ed assicurare condizioni di decoro all'intero territorio comunale;

- che, in particolare, il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale;

Visto il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Vista la Legge. 689 del 24.11.1981 e s.m.i.;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ORDINA

1. Ai proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree libere siano esse incolte e/o non edificate appartenenti o meno a fondi rustici che di fabbricati sia rurali che urbani anche adiacenti ad abitazioni private, strade, piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito, siano esse comunali, provinciali o vicinali di uso pubblico, appartenenti al territorio comunale, di eseguire gli interventi di pulizia e manutenzione di seguito elencati:
 - a) la manutenzione e la pulizia di tutte le aree del territorio comunale, comprese le aree adiacenti le strade soggette a pubblico transito oltre alle aree ricadenti all'interno dei centri abitati in modo tale di non creare situazioni di pericolo per gli utenti della strada;
 - b) la pulizia e la manutenzione periodica dei fossi, dei canali, dei cigli, dei tratti tombinati in prossimità dei passi carrai di proprietà privata, attraverso l'asporto di fango detriti rami rifiuti o qualsiasi altro materiale in modo tale da favorire il libero deflusso delle acque meteoriche in caso di forti precipitazioni;
 - c) di non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale di qualsiasi natura, tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico - sanitari;
 - d) di tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
 - e) che le operazioni di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) siano comunque tutte effettuate ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con minimo di tre cicli di lavoro annuali da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:
 - il primo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL MESE DI MAGGIO;
 - il secondo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL MESE DI LUGLIO;
 - il terzo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL MESE DI SETTEMBRE;

STABILISCE

che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei fossi sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e conferito in impianti di smaltimento dei rifiuti autorizzati;

che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.

495 e s.m.i. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

AVVERTE

- a) che chiunque viola le disposizioni di cui al precedente punto 1.a) della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155.00 a euro 624.00 in violazione dell'art. 29 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada); Alla violazione della predetta disposizione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI dello stesso Decreto;
- b) che chiunque viola le disposizioni di cui al precedente punto 1.b) della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155.00 a euro 624.00 in violazione dell'art. 32 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
- c) che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 fatti salvi i casi previsti dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981 (pagamento in misura ridotta della sanzione);
- d) tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto e che non dovessero adempiere entro il termine indicato i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio a spese degli inadempienti. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

SI RICORDA

che l'art. 29 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (*Codice della Strada*) dispone che ***"qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"***; chiunque viola tale disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155.00 a euro 624.00 in violazione dell'art. 29 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

DISPONE

- a) che il presente atto sia reso pubblico mediante:
 - affissione all'Albo Pretorio comunale;
 - pubblicazione nel sito internet del Comune.
- b) la revoca dell'Ordinanza sindacale n. 19 del 18/04/1996 prot. n. 3951/01-08 *"Tutela delle strade - ordinanza per la manutenzione di siepi, ripe e fossi"*;
- c) di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di competenza e controllo dell'esecuzione dell'ordinanza, a:
 - Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale Unione di Comuni Valle del Samoggia;
 - Stazione Carabinieri di Castello di Serravalle.

INFORMA

che responsabile del procedimento è il geom. Dino Turatti, presso l'Ufficio Tecnico – servizio Ambiente - del Comune di Castello di Serravalle sito in Castelletto via S. Apollinare, 1346 – 40050 Castello di Serravalle (BO);

che, ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della legge L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notificazione del provvedimento.

IL SINDACO

Milena Zanna
